

COVID-19: PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Con la [Delibera 29 luglio 2020](#) il Consiglio dei Ministri ha **prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato d'emergenza connesso al COVID-19.**

Conseguentemente, il Governo ha adottato il [DL 20 luglio 2020, n. 83](#), in vigore da ieri, che estende fino a tale data la vigenza di alcune disposizioni legislative che allo stato di emergenza sono legate.

Il riferimento è, in particolare:

- all'art. 1, co. 1 del [DL 25 marzo 2020, n. 19 \(convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35\)](#), che consente l'adozione delle misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanza del Ministro della salute e, nelle more dell'adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali;
- all'art. 3, co.1 del [DL 16 maggio 2020, n. 33 \(convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74\)](#) che, tra l'altro, contiene misure sulla limitazione della circolazione infra-regionale, interregionale e da e verso l'estero, nonché sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l'esercizio delle attività economiche e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento.

Inoltre, nell'allegato 1 del nuovo DL n. 83, è riportato l'**elenco di specifiche misure**, adottate durante lo stato di emergenza, **la cui vigenza è prorogata fino al 15 ottobre 2020**. Al riguardo, il DL specifica che le disposizioni non comprese nell'allegato 1 e aventi vigenza connessa o correlata alla precedente scadenza dello stato di emergenza (31 luglio 2020) sono applicabili fino a oggi (31 luglio 2020).

Quanto alle disposizioni indicate nell'allegato 1 del nuovo DL n. 83 di maggiore interesse per le imprese, si segnalano quelle su:

- la produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020);
- lo svolgimento delle **sedute e riunioni** delle associazioni private anche non riconosciute e delle fondazioni, nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi (art. 73 del DL n. 18/2020);
- l'operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (art. 122, co. 4 del DL n. 18/2020);
- la sospensione de termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per inottemperanza dell'obbligo di fornire dati statistici (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);
- il **lavoro agile**, salvo il diritto al medesimo lavoro agile per i dipendenti del settore privato genitori di un figlio minore di anni 14, diritto che rimane vigente **fino al 14 settembre 2020** (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);
- il pagamento dei SAL in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica e la semplificazione delle procedure per l'adozione degli

[Delibera 29 luglio 2020](#)

[DL 20 luglio 2020, n. 83](#)

[DL 25 marzo 2020, n. 19
\(convertito dalla legge 22
maggio 2020, n. 35\)](#)

[DL 16 maggio 2020, n. 33
\(convertito dalla legge 14
luglio 2020, n. 74\)](#)



CIRCOLARE INFORMATIVA N. 165 DEL 31 LUGLIO 2020

atti e dei decreti relativi all'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica (art. 232, co. 4 e 5 del DL n. 34/2020).

Il nuovo DL n. 83 dispone che, nelle more delle nuove misure di contenimento e comunque per non oltre 10 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi **fino al 9 agosto** prossimo, continua ad applicarsi il DPCM 14 luglio 2020.

Sono stati riavviati i tavoli di confronto con il Ministero del lavoro per aggiornare il **Protocollo su salute e sicurezza adottato** il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso e che cesserà la propria validità al termine dello stato di emergenza.

[Delibera 29 luglio 2020](#)

[DL 20 luglio 2020, n. 83](#)

[DL 25 marzo 2020, n. 19
\(convertito dalla legge 22
maggio 2020, n. 35\)](#)

[DL 16 maggio 2020, n. 33
\(convertito dalla legge 14
luglio 2020, n. 74\)](#)